

MOLISE Legge regionale Mblise 26 agosto 2002, n.18 Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni- CORECOM

Legge regionale Mblise 26 agosto 2002, n. 18 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM)

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Mblise n. 19 del 31 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito denominato: Co.Re.Com. e/o Comitato) della Regione Mblise, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in tema di comunicazioni.

ARTICOLO 2

(Natura)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata: Autorità).

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale svolge funzioni di garanzie, di consulenza e di supporto nei confronti della Regione e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione:

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività attribuitegli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

ARTICOLO 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto di cinque membri, tutti scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Co.Re.Com. Molise sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Co.Re.Com., il Consiglio procede separatamente e con votazione segreta all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.

4. Il Vicepresidente viene eletto, a votazione segreta, in seno al Comitato dai suoi componenti. A parità di voti è eletto Vicepresidente il componente più anziano.

5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante. I componenti del Comitato non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbia svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

6. In caso di morte, di dimissioni, di decadenza o di impedimento di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

7. Qualora per qualsiasi motivo rimangano in carica soltanto due membri, si procede al rinnovo integrale del Comitato.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al

rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza, e comunque entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.

9. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile. Qualora il Presidente si dimetta anche dalla carica di componente si procede, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione ed all'elezione di un nuovo Presidente.

ARTICOLO 4

(Incompatibilità)

1. Non può essere nominato membro del Co.Re.Com. colui che è:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale provinciale, consigliere comunale o provinciale;
- e) Presidente, amministratore o componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale.
- h) soggetto titolare di contratti a qualunque titolo de niti nel settore della comunicazione;
- i) dipendente della Regione Molise.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possono con gurare cause di incompatibilità.

ARTICOLO 5

(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengono, senza giusto motivo, da comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare;
- b) qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla entro trenta giorni dalla data in cui la stessa viene contestata.

contestazione medesima.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

ARTICOLO 10

(Regolamento interno)

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di attività preparatorie ed istruttorie ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti assegnati e degli eventuali consulenti.

ARTICOLO 11

(Compensi)

1. Al Presidente del Comitato è attribuito un gettone di presenza

DI Euro 150,00 (EURO CENTOCINQUANTA/00) LORDI per ogni seduta e per un massimo di cinquanta sedute annue.

2. Al Vicepresidente ed ai componenti del Comitato il gettone di presenza è stabilito, rispettivamente, nella misura

DI Euro 125,00 (EURO CENTOVENTICINQUE/00), ED Euro 100,00 (EURO CENTO/00) LORDI sempre per un massimo di 50 sedute annue.

ARTICOLO 13

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale, con particolare riferimento a quelle già spettanti al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

2. In tale ambito operativo il Comitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze che l'Autorità trasmette alla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1 e n. 2 della legge 31 luglio 1997 n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva pubblica senza risorse pubblicitarie, così come previsto all'art. 3, comma 9 della Legge n. 249/1997;

c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche in grado di svolgere una funzione di supporto ai provvedimenti che la Regione adotta per disporre eventuali agevolazioni contributive in favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nel territorio regionale;

d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) su richiesta delle competenti commissioni consiliari e dei titolari dell'iniziativa legislativa, esprime parere circa l'elaborazione di progetti di legge regionale che disciplinano, in tutto o in parte, la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

f) esprime ogni altro eventuale parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

g) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali e informativi che operano territorialmente;

h) formula proposte ed esprime pareri sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui gli stessi debbano esprimere pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie che interessano il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

a) sono tenuti, a norma del presente comma, ad acquisire gli apporti espressi dal Comitato;

b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con la preventiva assunzione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

4. Il Comitato attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le

associazioni delle emittenti private, con le associazioni dei giornalisti maggiormente rappresentate sul territorio molisano, con la Commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri soggetti e organismi collettivi di rappresentanza interessati al settore delle comunicazioni.

5. È istituito presso il Co.Re.Com. Molise un Comitato regionale degli utenti composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nell'effettuazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Comitato regionale degli utenti esprime pareri e formula proposte al Co.Re.Com. Molise, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale ed a tutti gli organismi pubblici e privati che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento il Co.Re.Com. Molise detta criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, che non deve essere superiore a undici.

6. Il Comitato assolve anche a funzioni gestionali. In particolare:

a) cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

b) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103.

7. Il Comitato provvede, inoltre, alle funzioni di controllo. In particolare:

a) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, unitamente all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAM) e agli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativamente ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per l'effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengono superati.

ARTICOLO 14

(Funzioni delegate)

1. Il Co.Re.Com. Molise esercita tutte le funzioni di gestione, di garanzia e di controllo comunque delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma.

2. In particolare con riferimento alla legge n. 249/1997, possono essere delegate al

Co.Re.Com. le seguenti funzioni:

A)Funzioni consultive in materia di:

1. adozione del regolamento per l'organizzazione e tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all art. 1, comma 6, lett. a), n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe e massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all art. 1, comma 6; lettera a), n. 7;
3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n. 2.
4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;
5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n. 10.

B)Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all art. 1, comma 6, lett. a), n.5;
2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n. 13;
3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all art. 1, comma 6, lett. a), n. 15;
4. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n. 1;
5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma di uso, di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n.3,.
7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n. 4,.
8. rispetto, nel servizio radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;
9. rispetto delle norme in materia di diritto di retribuzione, di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n.8;
10. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;
11. rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all art. 2.

C)Funzioni istruttorie in materia di:

1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all art. 1, comma 6, lett. a), n. 9;
2. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all art. 1, comma 6, lett. a), n. 10.

D) Funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

1. esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all art. 1, comma 6, lett. a), n.3;

speciale di altri uffici del Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente le professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.Re.Rat. Mblise.

All'eventuale reclutamento del personale ulteriormente occorrente si provvede a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 della presente legge, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

ARTICOLO 23

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale del 2 settembre 1977 n. 27, recante: Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo .

ARTICOLO 24

(Pubblicazione)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.